



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

PALAZZO DI GIUSTIZIA

RIUNIONE DEL 8 gennaio 2025

Verbale n. 1/2025

omissis

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova,

preso atto che

- a seguito dell'entrata in vigore del D.M. n° 206/24 del 27/12/2024 a far data dal 30/12/2024 sono emersi problemi di funzionamento che hanno indotto diversi Uffici a 'sospendere di fatto' l'entrata in vigore della norma;
- tali provvedimenti nelle loro motivazioni sembrano includere tutte le attività di udienza penale nella sfera di applicazione dell'obbligo di deposito a mezzo portale;
- ciò nonostante il provvedimento del Direttore Generale dei Sistemi Informatici Automatizzati del Ministero della Giustizia datato 12 luglio 2024, che all'art. 2 c. 1 disciplina l'ambito di applicazione della norma in oggetto, esclude esplicitamente il 'contesto' dell'udienza;

considerato che

- l'udienza penale deve mantenere il suo ruolo centrale nel processo, senza ulteriori mortificazioni, ed in particolare deve lasciare piena libertà alle parti in materia di prove documentali, sia in relazione alla opportunità, che ai tempi della produzione nel processo;
- deve essere altresì posta particolare attenzione al rispetto della normativa relativa alla costituzione di parte civile;
- la produzione documentale di udienza – come noto - è necessariamente preceduta da una fase valutativa delle parti e si perfeziona solo con il provvedimento ammissivo del Giudice, dovendosi pertanto escludere che i documenti possano entrare 'automaticamente' nel dibattimento con deposito telematico prima della fase descritta;
- un ipotizzato "doppio binario" – Difesa/P.M. - altererebbe in modo inaccettabile il contraddittorio;

ritenuto che

- l'interpretazione della normativa in oggetto possa essere solo quella contenuta nel provvedimento del Direttore Generale sopra menzionato che esclude le udienze in materia penale dall'obbligo di deposito a mezzo portale;

invita

- gli Uffici Giudiziari in indirizzo a prendere esplicita posizione sul punto onde evitare derive nocive per il regolare svolgimento del contraddittorio e dell'attività difensiva;
- il CNF affinché assuma tutte le opportune iniziative volte ad ottenere una tempestiva corretta interpretazione autentica della norma

Si comunichi al Ministero di Giustizia, al Consiglio Nazionale Forense, agli Uffici Giudiziari in sede e agli Ordini degli Avvocati del Distretto

omissis

Il Presidente

f.to Avv. Luigi Cocchi

Il Segretario

f.to Avv. Carlo Iavicoli

E' estratto di delibera conforme all'originale
Genova, 9 gennaio 2025

Il Segretario
Avv. Carlo Iavicoli